

*OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti estranei all'Amministrazione.*

**ART. 1**  
**(finalità ed ambito applicativo)**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento, da parte dell'amministrazione, di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, di studio o di ricerca, di consulenze ovvero ogni tipologia di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, a soggetti estranei all'Amministrazione e più in particolare gli incarichi di:
  - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione, intendendo per incarico di studio lo svolgimento di una attività di studio e la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio stesso e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione; le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti;
  - b) di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Leg.vo. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 3, commi 55, 56, 57 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni all'Ente ed il contenimento degli stessi.

**ART. 2**  
**(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

**ART. 3**  
**(selezione degli esperti mediante procedure comparative)**

1. Il Dirigente del Servizio interessato al conferimento dell'incarico, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244 come sostituito dal comma 2 dell'art. 46 della Legge n. 133/2008 relativa alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Lo stesso Dirigente procede, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative pubblicizzate con appositi avvisi da pubblicare per un periodo non inferiore a 10 giorni all'Albo Pretorio e sul Sito Internet della Provincia nei quali sono evidenziati:
  - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali per lo svolgimento della prestazione;
  - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - d) la sua durata;
  - e) il compenso previsto.

**ART. 4**  
**(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)**

1. Il Dirigente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari e le proposte operative sulla base delle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico.
2. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione quali:
  - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - b) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - c) criteri riconducibili alla natura ed all'oggetto delle attività da svolgere.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) godere dei diritti civili e politici;
  - b) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - c) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
  - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

## **ART. 5**

### **(formalizzazione dell'incarico)**

1. Il Dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione che non potrà in nessun caso essere superiore al trattamento economico omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione così come previsto dall'art. 3, comma 44 della Legge n. 244/2007.

## **ART. 6**

### **(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo, mediante verifica della corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **ART. 7**

### **(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)**

1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, per poter ricevere attuazione, dovranno essere pubblicati sul sito web della Provincia con indicato: il nominativo del soggetto percettore, l'ammontare del compenso e le ragioni dell'incarico.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico, rappresenta illecito disciplinare, determinando l'insorgere di responsabilità amministrativa del Dirigente preposto per il danno cagionato.

**ART. 8**  
**(esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del Decreto Legislativo n. 163/2006 come modificato dal Decreto Legislativo n.113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
  - b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistiche o privatistica;
  - c) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
  - d) le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche se rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e nel presupposto che il compenso da corrispondere sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e comunque non superiore a € 5.000,00.

**ART. 9**  
**(limite massimo della spesa annua)**

1. Ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, come sostituito dal comma 3 dell'art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133/2008, il Consiglio Provinciale con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione stabilisce anche il limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento.

**ART. 10**  
**(registro degli incarichi)**

1. E' istituito, ai fini di cui all'art. 1, comma 127 della Legge 23.12.1996, n. 662, come modificato dal comma 54 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, il Registro degli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione.
2. Competente alla tenuta del Registro è il Servizio Amministrazione Generale il quale provvede agli aggiornamenti (inserimenti e cancellazioni) con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.
3. Per ogni incarico viene riportato:
  - nominativo dell'incaricato e codice fiscale;
  - ragione dell'incarico;
  - compenso previsto;

- durata dell'incarico;
- data della conclusione;
- estremi del provvedimento di affidamento;
- Servizio che affida l'incarico.

4. Ogni provvedimento con cui viene affidato l'incarico di collaborazione ovvero di consulenza, esecutivo ai sensi di legge, deve essere trasmesso al Servizio Amministrazione Generale ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione ed annotazione sul registro degli incarichi.